

STATUTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI LECCO

Visto l'articolo 36 e seguenti del Codice Civile

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che prevede la costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale, è approvato il seguente

STATUTO

dell'Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Lecco

Art. 1 – Costituzione

L'Ente Bilaterale territoriale del terziario della provincia di Lecco, di seguito denominato EBT, costituito conformemente a quanto previsto dal CCNL Terziario, ai sensi dell'art. 36 c.c. e seguenti, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro e può avere carattere assistenziale e mutualistico.

Art. 2 – Sede

L'EBT ha sede in Lecco Piazza Giuseppe Garibaldi n. 4

L'Ebt potrà istituire sedi secondarie e uffici, nell'ambito della stessa provincia/territorio di riferimento.

Art. 3 – Scopi

L'EBT ha i seguenti scopi:

- a) istituire e gestire l'Osservatorio Provinciale;
- b) promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, avvalendosi anche di risorse previste dalle normative;
- c) svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
- d) ricevere dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti Organizzazioni Sindacali, gli accordi applicativi in materia di contratti di inserimento /reinserimento, nonché le comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, delle relative assunzioni;
- e) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL Terziario oppure, nel caso di apprendistato in formazione esclusivamente aziendale, le intese che possono riguardare l'inserimento di profili formativi specifici non ricompresi nel CCNL;
- f) esprimere parere vincolante di conformità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL Terziario in materia, esaminando le condizioni oggettive relative al rapporto di

apprendistato di cui l'articolo 47 del CCNL Terziario 18 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- g) svolgere le funzioni in materia di emersione e riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia, in base alle normative vigenti;
- h) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato, come previsto dal vigente CCNL Terziario;
- i) assolvere i compiti espressamente previsti dal CCNL Terziario, dai contratti e accordi collettivi interconfederali, nazionali e territoriali definiti dalle parti sociali e dalle leggi.

Art. 4 - Finanziamento dell'EBT

L'EBT della provincia di Lecco è finanziato attraverso i contributi versati dalle aziende e dai lavoratori, previsti dal CCNL Terziario.

Il 15% del contributo complessivo riscosso è destinato direttamente al finanziamento di EBINTER.

La percentuale di cui al precedente comma è ridotta al 10%, applicando la convenzione nazionale sottoscritta tra l'INPS e le Parti stipulanti il CCNL Terziario.

Art. 5 – Durata

La durata dell'EBT è a tempo indeterminato.

Art. 6 – Soci

Sono soci dell'EBT: Confcommercio Lecco – Unione Commercianti Lecchesi della provincia di Lecco, la Filcams-CGIL della provincia di Lecco, la Fisascat-CISL della provincia di Lecco, la Uiltucs-UIL della provincia di Lecco

Art. 7 – Beneficiari

I beneficiari delle tutele e delle attività svolte dall'EBT ai sensi dell'art. 3 del presente statuto sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario, nonché le parti socie e le loro articolazioni di rappresentanza.

Art. 8 – Organi

Gli Organi dell'EBT, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci, sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) la Presidenza;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dai soci di cui all'art.6 del presente Statuto entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine anche nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al penultimo comma del presente articolo.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell'art. 10.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett.d) Dlgs 276/03.

Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni di cui all'art. 6, o loro delegati.

Le delibere dell'Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell'art. 11, commi 4 e 5 del presente Statuto.

Art. 10 - Poteri dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina, ai sensi dell'art. 12, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 14;
- b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 13;
- c) approva all'unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento dell'EBT, in coerenza con i criteri definiti dall'accordo 10 dicembre 2009;
- d) dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL Terziario;
- e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale redatti secondo lo schema unico definito a livello nazionale, nonché la relazione annuale, disponendo per il contestuale l'invio degli stessi a EBINTER;
- f) delibera gli eventuali compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli eventuali emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'EBT e ne nomina il liquidatore;
- h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'EBT, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- i) delibera sul piano di razionalizzazione di cui la lettera m) comma 6 dell'Accordo 10 dicembre 2009;

- j) prende atto della decadenza degli altri Organi ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, del presente Statuto;
- k) delibera il bilancio consuntivo e la relazione annuale predisposti dal Commissario ad acta nella fattispecie indicata dall'art. 16, ultimo comma del presente Statuto.

Art. 11 - Convocazione e validità dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché nelle fattispecie indicate nell'art. 10, penultima ed ultima alinea del presente Statuto.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.

In ottemperanza al principio della pariteticità, a Confcommercio Lecco – Unione Commercianti Lecchesi è assegnata la titolarità di 3 voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri 3 Soci.

Alle riunioni dell'Assemblea dei soci devono essere convocati i Revisori dei conti.

Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario, che redigerà il verbale della riunione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti, designati dai soci di cui all'art. 6, dei quali 3 su designazione di Confcommercio Lecco – Unione Commercianti Lecchesi e 1 componente per ognuna delle Organizzazioni Sindacali FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL e UILTuCS - UIL.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone il budget previsionale ed il bilancio consuntivo, redatti secondo lo schema tipo definito al livello nazionale, affinché siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- propone all'Assemblea dei soci le modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento dell'Ente;
- propone all'Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ente, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- propone all'Assemblea dei soci il regolamento dell'Ente, predisposto secondo i criteri definiti al livello nazionale;

- indirizza e coordina la gestione dell'Ente, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dello stesso;
- predispone una relazione annuale, allegata al bilancio consuntivo, sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso, per l'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- approva, su proposta della presidenza, la pianta organica dell'Ente in base alle esigenze operative;
- predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, da sottoporre alla commissione paritetica nazionale per la bilateralità del terziario;
- assicura il rispetto di quanto previsto alla lettera H) dell'Accordo 10 dicembre 2009 quando ne ricorrano i presupposti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.

In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

Art. 13 – Presidenza

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'EBT e stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono eletti dall'Assemblea dei soci alternativamente, nell'ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti da Confcommercio Lecco – Unione Commercianti Lecchesi;
- sovrintende al funzionamento dell'EBT, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti:

- 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo tra i soci;
- 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- 1 designato da Confcommercio Lecco – Unione Commercianti Lecchesi.

Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione dell'EBT, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 15 – Patrimonio sociale

Tutti i mezzi patrimoniali dell'EBT, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'EBT e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'EBT, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del CCNL Terziario, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'EBT, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'EBT o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBT, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'EBT sia durante la vita dell'EBT che in caso di scioglimento dello stesso.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Art. 16 – Esercizio e bilancio

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, nel rispetto dei criteri individuati alla lett. L) 1° comma dell'accordo 10 dicembre 2009.

L'esercizio dell'EBT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci dell'EBT entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il successivo 30 aprile.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'EBT devono essere deliberati congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere inviato, entro 3 mesi dalla data di scadenza prevista per la sua approvazione dal terzo comma del presente articolo, a EBINTER, pena la decadenza degli organi, esclusa l'Assemblea, e la nomina di un commissario ad acta da parte di EBINTER.

Art. 17 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'EBT una volta proceduto all'integrale pagamento degli eventuali debiti, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, sulla base di apposito accordo, a favore di altra associazione con finalità analoghe a quelle perseguite dall'EBT.

In caso di scioglimento l'assemblea dei soci nomina all'unanimità il liquidatore.

Art. 18 – Regolamento delle attività dell'EBT

Le attività dell'EBT ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo del 10 dicembre 2009.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni di tendenza senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del CCNL Terziario.

Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL Terziario, o a livello territoriale previo conforme parere, a pena di nullità, della Commissione Paritetica Nazionale per la bilateralità nel terziario.